AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTA la sentenza n. 2009/09 Reg. Sent., Reg. GIP 8082/2009, emessa il 04.06.2009, depositata il 01.09.2009, dal Tribunale di Napoli sezione GIP, confermata con sentenza n.70/10, emessa il 10.12.2010 depositata il 03.04.2012 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, I Sezione Penale, definitiva a far data dal 28.11.2012 *ex* sentenza Suprema Corte di Cassazione, relativa al procedimento penale CANDURRO Vincenzo (più altri), con la quale è stata disposta la confisca, in danno di MISSI Giuseppe, nato a Napoli il 06/07/1947, *"dell'immobile sito in Napoli al vico VI Duchesca n. 12, articolato su cinque livelli (piani terra, primo, secondo, terzo, quarto e sovrastante terrazzo di copertura) riportato in catasto fabbricati alla sezione MER, foglio 2, particella 10, sub 2 e 3, di cui è formale proprietario la società Immobiliare Casa Sa."*;

VISTA la trascrizione della menzionata sentenza n. 2009/09 Reg. Sent, Reg. GIP 8082/2009, emessa il 04.06.2009, depositata il 01.09.2009 (presentazione n. 119 del 12/07/2013 al Reg. Gen. n. 21036 e Reg. Part. n. 16508, nonché presentazione n. 84 del 11/10/2013 al Reg. Gen. n. 28201 e Reg. Part. n. 21656), effettuata presso la competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 1, in favore dell'Erario dello Stato e contro la sopra richiamata società Immobiliare Casa Sa, avente C.F. 95070830633;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Napoli, sezione urbana MER, al foglio 3, particella 10 sub 2 e 3;

VISTA la nota prot. n. 26836 del 20/07/2015 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 – 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 – 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 26836 del 20/07/2015 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che alla predetta nota non è stato dato alcun riscontro da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 638194 del 06/08/2015, acquisita al prot. ANBSC n. 29250 del 06/08/2015, con la quale il Comune di Napoli ha manifestato l'interesse all'acquisizione del bene *de quo* al proprio patrimonio indisponibile, per destinarlo a finalità sociali;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del giorno 11/11/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale, ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

l'immobile sito in Napoli, Vico VI Duchesca n.12, meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, per essere destinato per le finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Napoli, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)